PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 5

Contributo statale alle operazioni di finanziamento

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse annuo nelle misure fissate dal precedente articolo 3, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e' autorizzato a concedere agli istituti di credito di cui al precedente articolo 4, con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo. Il contributo e' dovuto per tutto il periodo dell'ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo. Nel caso di restituzione anticipata totale o parziale del mutuo, il contributo continuera' ad essere corrisposto, per tutta la residua durata del mutuo prevista dal contratto originario, direttamente ai soggetti pubblici o privati che avevano stipulato il contratto di mutuo.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-5-contributo-statale-alle-operazioni-di-finanziamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it